



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero del Registro 103	IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI
Data 27/12/2023	

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisette** del mese di **Dicembre**, nell'aula consiliare "Giuseppe Vennitti" del comune suddetto, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di 2^a convocazione.

Alle ore 09.45, dall'appello nominale risultano:

Consiglieri	Presente	Consiglieri	Presente
Francesco Menna	SI	Lucia Perilli	NO
Maria Molino	SI	Marianna Del Bonifro	SI
Nicola Di Stefano	SI	Marino Artese	NO
Giuseppe Napolitano	NO	Antonio Monteodorisio	SI
Marco Marchesani	SI	Giuseppe Soria	NO
Luigi Marcello	NO	Francesco Prospero	SI
Maria Pia Smargiassi	SI	Vincenzo Suriani	NO
Alessandro La Verghetta	SI	Guido Giangiacomo	NO
Giorgio Bellafronte	NO	Alessandra Cappa	NO
Giuseppe Travaglini	SI	Alessandra Notaro	NO
Francesco del Viscio	NO	Maria Amato	NO
Giuseppe Forte	NO	Dina Nirvana Carinci	NO
Lina Marchesani	SI		

Presenti : 11

Assenti : 14

Presiede l'adunanza il dott. **Marco Marchesani** nella sua qualità di Presidente di Consiglio

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.°, del T.U. n. 267/2000) il Segretario Comunale dott. **Pasquale De Falco**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art.1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;

Accertato che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

Richiamati interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019;

Richiamato l'art.1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 e sarà parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

Considerato che :

- con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);
- il MEF ha precisato che Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre, così come previsto dal comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 21.06.2022 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);

Ritenuto approvare per l'anno 2024, le aliquote IMU per le diverse fattispecie catastali, come indicato nella seguente tabella:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
<p>Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9).</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	5,50 per mille
<p>Per tutti i fabbricati ad uso abitativo di categoria A (ad esclusione degli A10) non adibiti ad abitazione principale e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7</p>	10,60 per mille
<p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che vengono locati mediante la stipula di un contratto a “canone concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.</p> <p>Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio IMU del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo dell'avvenuta variazione, la dichiarazione IMU con cui si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell'atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dai</p>	7,60 per mille

dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata. Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015	
Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)	8,70 per mille
Unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito con contratto registrato a figli o genitori, non iscritte in catasto alle categorie A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale. Al tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio IMU del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo dell'avvenuta variazione, la dichiarazione IMU con allegata copia del contratto e relativa registrazione, con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in comodato d'uso gratuito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.	9,10 per mille
Immobili merce	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote	9,10 per mille

Accertato che per l'anno 2024, non è dovuta l'IMU per i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Vasto;

Analizzati lo schema di bilancio e le previsioni di spesa, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio;

Richiamato, infine, l'art.13 comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito in legge n. 214/2011;

Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.lgs.n.267/2000

Udita la discussione sull'argomento, riportata nell'allegata trascrizione ai cui contenuti di seguito si rinvia;

Con votazione resa per alzata di mano, il cui esito di seguito si riporta:

Voti favorevoli: 9

Voti contrari: 3 (Monteodorisio-Prospero-Notaro)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. Di approvare, per l'anno 2024, nelle more di adozione del prospetto di cui all'art.1, comma 756, della Legge n.160/2019, le aliquote I.M.U. come indicato nella seguente tabella:

FATTISPECIE	ALIQUOTA/DETRAZIONE
<p>Abitazione principale e relative pertinenze (solo cat. A/1, A/8 e A/9).</p> <p>Si intende, per effettiva abitazione principale, l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L'aliquota si applica anche alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.</p> <p>Si applica l'aliquota e la detrazione per l'abitazione principale all'unità immobiliare di categoria A/1 A/8 A/9 posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che sposta la propria residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>	5,50 per mille
<p>Per tutti i fabbricati ad uso abitativo di categoria A (ad esclusione degli A10) non adibiti ad abitazione principale e di quelli classificati nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7</p>	10,60 per mille
<p>In favore dei possessori di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze che vengono locati mediante la stipula di un contratto a “canone concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in cui tutti i conduttori intestatari del contratto abbiano stabilito la propria residenza.</p> <p>Al fine dell'applicazione dell'aliquota agevolata, i contribuenti interessati dovranno presentare all'Ufficio IMU del Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo dell'avvenuta variazione, la dichiarazione IMU con cui si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998,</p>	7,60 per mille

n. 431 “a titolo di abitazione principale” indicando altresì gli identificativi catastali, gli estremi di registrazione dell’atto, il nome del conduttore nonché la data di inizio e cessazione del contratto di locazione concordata, allegando copia del contratto registrato ed asseverato. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dai dati precedentemente comunicati. In caso di proroga e/o rinnovo il contribuente sarà tenuto a segnalare il nuovo periodo di locazione concordata. Riduzione al 75% della base imponibile L.n.208/2015	
Per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C (con esclusione di quelli identificati alle categorie C/2, C/6 e C/7)	8,70 per mille
Unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito con contratto registrato a figli o genitori, non iscritte in catasto alle categorie A1/A8/A9, adibite ad abitazione principale. Al tal fine i contribuenti interessati dovranno presentare all’Ufficio IMU del Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo dell’avvenuta variazione, la dichiarazione IMU con allegata copia del contratto e relativa registrazione, con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso in comodato d’uso gratuito secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.	9,10 per mille
Immobili merce	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
Per tutte le altre tipologie di immobili non compresi nelle altre aliquote	9,10 per mille

2. Di dare atto che, in virtù di quanto disposto dall’art.15 bis del D.L.30.04.2019, n.34, comma 15, “ a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021”;

3. Di dare atto che in base alle norme richiamate in premessa ed alla Circolare MEF n.2/DF del 22.11.2019, è necessario provvedere alla pubblicazione di cui al comma 15 dell’art.13 D.L 6 dicembre 2011, n. 201

=====

Si dà atto che, al momento della votazione, erano presenti il Sindaco e i seguenti n.11 consiglieri: Molino, Di Stefano, Marchesani M., Smargiassi, La Verghetta, Travaglini, Marchesani L., Del Bonifro, Montedorisio, Prospero, Notaro

Risultano assenti n.13 consiglieri: Napolitano, Marcello, Bellafronte, del Viscio, Forte, Perilli, Artese, Soria, Suriani, Giangiacomo, Cappa, Amato, Carinci.

Secondo punto all'O.d.G:
“IMU 2024 Approvazione aliquote e detrazioni”

PRESIDENTE:

*Passiamo al secondo punto all'O.d.G., che sono gli atti propedeutici al Bilancio.
La proposta di delibera che illustra il Sindaco Menna è la n. 148.*

SINDACO:

La delibera 148 anche qui è un atto obbligatorio per legge da allegare al Bilancio e riguarda l'imposta sulla proprietà immobiliare, l'imposta municipale propria, e dal 2020 naturalmente assorbe anche la TASI.

Come vedete dallo schema allegato, per quanto attiene il Comune di Vasto, diciamo per le seconde case c'è un'agevolazione rispetto ai contratti a canone concordato, ovvero l'abbattimento al 7,6 dell'IMU, a differenza delle altre città dove è 10,6, tranne Teramo in Abruzzo. Quindi Vasto e Teramo danno quest'agevolazione per le seconde case in caso di contratto concordato.

Poi c'è un'altra, diciamo così, agevolazione che riguarda le attività produttive dove comunque si mantiene una tassazione, diciamo, una tassazione contenuta per quanto attiene il Comune rispetto a quello delle altre realtà comunali.

Per il resto la delibera naturalmente contiene aliquote che sono rispettose della normativa e che rispecchiano la media di altri comuni del territorio regionale e del paese stesso, dell'Italia stessa.

L'unica novità da dire naturalmente, oltre a quella del canone concordato al 7,6, come la città di Teramo, c'è la il fatto che dal 2020 le disposizioni che disciplinavano l'IMU e la TASI, quali componenti dello IUC, sono state abrogate e l'IMU oggi, disciplinata dalla normativa 2019, assorbe anche quest'altra aliquota. Grazie.

PRESIDENTE:

Si apre la discussione. Consigliere Prospero.

PROSPERO:

Allora prima della discussione un chiarimento: le detrazioni per l'inquilino rimangono del 50% o vengono diminuiti in qualche modo?

PRESIDENTE:

Dò la parola al Dirigente del Settore Finanziario e grazie della presenza.

DIRIGENTE.

*Non è modificato nulla rispetto a prima tranne l'aliquota IMU che passa al 7,60%.
Rimane tale e quale.*

PROSPERO:

Ma si tratta comunque di un aumento e come tale non può essere sicuramente condiviso dalla Minoranza consiliare.

Si tratta di un aumento soprattutto per quanto riguarda gli affitti a canone concordato che si tratta di affitti per fasce più deboli che sono ovviamente da tenere invariata l'aliquota appunto perché si va ad incidere su una situazione che è già precaria.

Pertanto noi non condividendo questo aumento voteremo sicuramente contro. Grazie.

PRESIDENTE:

Grazie, altri contributi?

Una precisazione da parte del Sindaco.

SINDACO:

Tengo a precisare che naturalmente quest'adeguamento porta il parere favorevole anche dei sindacati di categoria e dell'associazione inquilini e proprietari perché Vasto è una delle poche realtà in Italia ad avere l'abbattimento al 5,50 e quindi l'adeguamento al 7,6, dovuto anche agli aumenti dei costi della vita, ai tagli dello Stato, a diverse voci del Bilancio, trasferimenti sociali, fondo povertà eccetera.

E quindi l'adeguamento al 7,6, come la città di Teramo che è l'unica in Abruzzo, come Vasto, ad avere questo al 7,6, tutte le città vicino a noi ce l'hanno al 10,6, a cominciare da San Salvo a finire a L'Aquila, vede quindi il parere favorevole di tutte le categorie.

Perché era quasi un privilegio era diventato perché oltre al canone concordato, quindi alla tassazione separata del 20%, c'era questa ulteriore agevolazione che aveva soltanto Vasto in Italia.

Oggi ci siamo adeguati quantomeno alla città di Teramo dando una risposta anche rispetto ai pesanti tagli che stanno arrivando ai Comuni e alle Province.

PRESIDENTE:

Grazie. Dichiarazione di voto? Consigliere Prospero.

PROSPERO:

Noi ribadiamo la contrarietà al provvedimento. Non ci risulta che ci sia stato un parere, tant'è che non è stato nemmeno allegato alla delibera, e quindi sinceramente rimangono solo le parole del Sindaco a sostegno di questa delibera.

Non ci interessa che negli altri comuni d'Italia le aliquote siano più alte. Sta di fatto che oggi il Comune di Vasto aumenta un'altra aliquota. Grazie.

PRESIDENTE:

Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Monteodorisio.

MONTEODORISIO:

Come d'accordo con il Consigliere Prospero è un aumento ingiustificato che pesa sui cittadini e anche se sono d'accordo i sindacati di categoria è una tassa che grava sui più deboli.

Quindi Forza Italia e la minoranza voterà contro a questo provvedimento

PRESIDENTE:

Grazie Consigliere Monteodorisio. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto per cui pongo ai voti la proposta numero 148.

Per alzata di mano chi è favorevole?

Chi è contrario?

3 voti contrari e 9 favorevoli.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 148**

Ufficio Proponente: **Servizio Tributi e Entrate**

Oggetto: **IMU 2024 APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Tributi e Entrate)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023

Il Responsabile di Settore
Dott. Vincenzo Toma

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 12/12/2023

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Vincenzo Toma

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DI CONSIGLIO
MARCO MARCHESANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
PASQUALE DE FALCO